

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

DECRETO 8 maggio 2003, n. 203.

Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 56, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito, il Ministro per gli affari regionali, siano stabilite le metodologie di calcolo, nonché la definizione di materiale riciclato, al fine di consentire alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a garantire che il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni siano realizzati con materiale riciclato;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, l'articolo 4;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale della normativa comunitaria e che l'ampliamento del mercato dei manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato è una componente fondamentale delle attività di gestione dei rifiuti;

Sentito il parere del Ministro per gli affari regionali, reso con nota n. 1728/UL del 2 agosto 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 26 settembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, effettuata con nota UL/2003/1933 del 10 marzo 2003;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità e destinatari

1. Il presente decreto individua regole e definizioni affinché le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) Materiale riciclato: un materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo;

b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di materiale riciclato;

c) Destinatari: enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi;

d) Categorie di prodotto: tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato; l'elenco è predisposto ed aggiornato, almeno una volta l'anno, su proposta del gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5, con decreto di natura non regolamentare;

e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali riciclati e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che verrà definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5;

f) Codice repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato introdotti nel repertorio del riciclaggio;

g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo annuo di manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto *d*).

Art. 3.

Obbligo e metodologia di calcolo

1. I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappre-

sentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.

2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie.

3. I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere caratteristiche tecniche dei manufatti e beni più restrittive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e comunitarie.

4. Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilità e la congruità di prezzo; tale congruità si ritiene rispettata se l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.

5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.

Art. 4.

Repertorio del riciclaggio

1. È istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente:

a) l'elenco dei materiali riciclati;

b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l'offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo.

2. Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio può essere anche consentita a terzi, purché non a titolo oneroso. L'elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Art. 5.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 6.

Ammissione al repertorio del riciclaggio

1. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del riciclaggio inoltra una richiesta di inserimento nel repertorio del riciclaggio *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).*

2. La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati identificativi dell'azienda, deve riportare:

a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene realizzato il materiale riciclato;

b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore dovrà rispettare i limiti minimi definiti *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)* per detti materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato, sulla base di analisi di processo, tramite una perizia giurata;

c) indicazione di un tecnico responsabile *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)*;

d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini, evidenziando la conformità qualitativa del prodotto;

e) ogni altra informazione utile.

3. La richiesta per i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, oltre ai dati identificativi dell'azienda, dovrà riportare i dati specificati nell'allegato A.

4. I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale requisito nell'etichetta.

Art. 7.

Elenco dei destinatari

1. Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari, come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei rifiuti.

2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale, l'individuazione è a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Art. 8.

Controlli

1-2. *(Commi non ammessi al «Visto» della Corte dei conti).*

3. La constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o manufatto al repertorio del riciclaggio

gio ne comporta la cancellazione dal repertorio stesso e la decadenza da quanto previsto all'articolo 6, comma 4.

4. Ciascuna filiera di materiali potrà munirsi di una organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di filiera con lo scopo di:

a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;

b) adottare, laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza;

c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza.

Art. 9.

Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post consumo:

a) i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da operazioni di recupero conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, nonché i rottami scarti di lavorazione industriali o artigianali, o provenienti da cicli produttivi, ed avviati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nell'industria metallurgica senza alcun trattamento, che sono individuati come materie prime secondarie per l'industria metallurgica ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1, punto 3.1.4. del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, concorrono nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura del dieci per cento del quantitativo immesso;

b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 2003

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio*
MATTEOLI

*Il Ministro
delle attività produttive*
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003

Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 226

Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione:

dell'art. 5;

dell'art. 6, comma 1, limitatamente alle parole «al gruppo di lavoro utilizzando il modello di cui all'allegato A»;

dell'art. 6, comma 2, lettera b), limitatamente alle parole «dal gruppo di lavoro» e lettera c), limitatamente alle parole «che il gruppo di lavoro si riserva di convocare in sede di valutazione della domanda»;

dell'art. 8, commi 1 e 2;

dell'art. 10, comma 1,

ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo in data 22 luglio 2003.

ALLEGATO A

*Gruppo di lavoro interministeriale
per il Repertorio del riciclaggio -
Osservatorio nazionale dei rifiuti -
via Cristoforo Colombo, 44 -
00147 ROMA*

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo

la Società/Ditta.....
con sede legale in..... (c.a.p.)..... prov. ,
via/piazza.....
cod. fisc. o partita IVA ,
iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov.
di..... n.

richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

MATERIALE RICICLATO

1. Nome commerciale del materiale (eventuale)
2. Natura del materiale
3. Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso — . — . — da a %
4. Capacità produttiva annua kg
5. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig., tel., e-mail @ ;
indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ,
nella persona del sig., tel., e-mail @

**MANUFATTO O BENE OTTENUTO
IN MATERIALE RICICLATO**

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale)
 2. Codice RR del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:
- | Codice Repertorio del riciclaggio | % |
|-----------------------------------|-------|
| | |
| | |
| | |
3. Capacità produttiva annua kg n. pezzi
 4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig., tel., e-mail @ ;
indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ,
nella persona del sig., tel., e-mail @

Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:

- a) una descrizione del manufatto;
- b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
- c) il peso complessivo del bene o manufatto;
- d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
- e) le caratteristiche prestazionali;
- f) valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini (solo su eventuale richiesta della commissione);
- g) stima della potenziale offerta del singolo prodotto;
- h) norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8, comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico

Il legale rappresentante

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 56, dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2001, n. 301 (S.O.), è il seguente:

«56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società di prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo;

b) all'art. 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: «, anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».

— L'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/609/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38 (S.O.), è il seguente:

«Art. 4 (*Recupero dei rifiuti*). — 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti

dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):

«Art. 26 (*Osservatorio nazionale sui rifiuti*). — 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni;

d) predispose il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

e) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

i) predispose un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) uno designato dal Ministro della sanità;

d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.

5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».

Nota all'art. 9:

— Il punto 3.1.4, del sub-allegato 1, dell'allegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 (S.O.) del 16 aprile 1998, è il seguente:

«3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate;

b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate;

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

03G0228